

Legge regionale 11 dicembre 2003 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 7

(Incompatibilità)

1. La carica di amministratore di un'azienda è incompatibile con la carica di:

- a)** amministratore di comune, comprensorio montano o provincia dove insiste l'azienda;
- b)** direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale ove insiste l'azienda;
- c)** dirigente dei servizi socio-assistenziali di comune o provincia ove insiste l'azienda.

(1)

2. Non può essere nominato amministratore di un'azienda:

- a)** l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di impresa che fornisca servizi all'azienda;
- b)** il dipendente dell'azienda ovvero il prestatore d'opera nei confronti dell'azienda;
- c)** colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con l'azienda;
- d)** colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'azienda, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'azienda e non ha ancora estinto il debito;
- e)** colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'azienda, è stato legalmente messo in mora;
- f)** colui che si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali).

3. Qualora ricorrano le condizioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio di amministrazione, su istanza anche di un solo componente o su segnalazione del soggetto che ha effettuato la designazione o nomina dell'amministratore, ne fa contestazione all'amministratore interessato, il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni e dispone l'eventuale decadenza nei quindici giorni successivi.

Note:

1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 23, L. R. 33/2015